

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.**

Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” (nel prosieguo “decreto-legge”), ha operato una riforma dell’architettura nazionale di cybersicurezza, al fine di soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza e resilienza delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche, derivanti, tra l’altro, dalla digitalizzazione della società e dall’accresciuta esposizione agli attacchi cibernetici.

Nell’ambito della suddetta riforma, a tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, è stata istituita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’Agenzia ha, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge, personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dal decreto-legge.

È quindi disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgano dell’Agenzia per l’esercizio delle competenze loro assegnate dal decreto-legge e che il Direttore generale dell’Agenzia ne sia, per quanto previsto dal decreto-legge, il diretto referente.

È poi previsto, nell’ambito del disegno di *governance* dell’Agenzia, che il Direttore generale sia gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell’Agenzia e che abbia la rappresentanza legale dell’ente. A tale riguardo, giova richiamare che l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge, prevede, in particolare, che per il personale del ruolo dell’Agenzia, di cui all’articolo 12, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d’Italia, sulla scorta dell’equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito.

L’articolo 6 del decreto-legge rimette, quindi, ad un apposito regolamento la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia che ne preveda, in particolare, l’articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge. Con lo stesso regolamento, è poi previsto che siano disciplinati, altresì, le funzioni del Direttore generale, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di rango primario, e del Vice Direttore generale dell’Agenzia, nonché la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti e l’istituzione di eventuali sedi secondarie.

Nell’ambito del suddetto quadro normativo, dunque, il presente regolamento è volto a dare attuazione all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge, disciplinando l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'impianto normativo del regolamento definisce l'articolazione interna dell'Agenzia, individua le specifiche strutture di livello dirigenziale generale e le relative competenze, disciplina nel dettaglio i poteri e le competenze degli organi e individua i criteri per l'attuazione dello stesso, prevedendo, secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, come sarà meglio illustrato nella descrizione delle pertinenti disposizioni, un meccanismo transitorio di progressiva attivazione delle strutture dell'Agenzia

Prima di procedere all'illustrazione, nel dettaglio, delle previsioni del presente regolamento, occorre evidenziare che, per la scelta della struttura organizzativa dell'Agenzia, è stato assunto quale modello di riferimento quello di Banca d'Italia.

Questa impostazione organizzativa è legata, per le ragioni di seguito esposte, alla scelta compiuta dal legislatore all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, che, nel dettare le disposizioni in materia di trattamento economico dei dipendenti dell'Agenzia, ha previsto – in luogo di un semplice rinvio a quello in godimento da parte dei dipendenti di Banca d'Italia (analogamente ad alcune autorevoli realtà istituzionali) – un “meccanismo di equiparazione” a tale trattamento economico, legato alle funzioni svolte e al livello di responsabilità rivestito.

A tale riguardo, poiché la struttura del trattamento economico di Banca d'Italia non può prescindere – essendovi strettamente interconnessa – dal sistema degli inquadramenti e di gestione del personale, a sua volta funzionale alla specifica struttura organizzativa di Banca d'Italia – improntata a criteri di flessibilità e adattabilità – la richiamata scelta compiuta in sede legislativa ha necessariamente comportato, in sede di attuazione, conseguenze sul piano delle scelte organizzative.

Assumendo, pertanto, come modello di strutturazione delle articolazioni quello di Banca d'Italia, collaudato, aggiornato nel tempo alla luce dell'esperienza autorevole, e su scala internazionale, maturata da quell'Istituzione (l'ultima recente modifica ordinamentale è del 2016), e improntato ad elevati standard qualitativi e di efficienza, è stato individuato un assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia, che tenda alla massima efficienza e consenta di disporre delle dinamicità, modularità e gradualità nell'attivazione delle strutture e articolazioni, necessarie a garantire il pronto avvio dell'Agenzia e l'adattabilità connessa alla rapidità di evoluzione dello spazio cibernetico.

L'assetto sopra descritto è stato declinato nel presente regolamento nel rispetto, comunque, dei limiti stabili dal legislatore in relazione, sia al numero di strutture di livello dirigenziale generale e non generale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, sia alle risorse finanziarie (la dotazione annuale di cui all'articolo 18 del decreto-legge).

Tanto premesso, si illustrano di seguito le disposizioni del presente regolamento.

L'**articolo 1**, che apre il Titolo I “Disposizioni e principi generali”, reca le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel presente decreto, esclusivamente con la finalità di agevolarne la lettura.

L'**articolo 2** definisce l'oggetto del Regolamento, rappresentato dalla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, delineandone anche la relativa macrostruttura.

L'**articolo 3** reca i principi ispiratori dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia. A tal riguardo, il comma 1 riafferma il quadro architettuale definito dal decreto-legge, indicando che le funzioni dell'Agenzia sono svolte sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità delegata, ove istituita, e che esse sono volte, in particolare, alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

Il comma 2 identifica, dunque, i principi che guidano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. A tale riguardo – oltre ai necessari criteri di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (pur nel rispetto della disciplina sulla sicurezza) – sono individuati dei principi che rispondono all'esigenza di un'azione amministrativa efficace, efficiente e indirizzata a una corretta gestione del ciclo della *performance*, tra cui rientrano: l'autonomia e la responsabilizzazione; l'efficienza e il razionale impiego delle risorse disponibili; l'ottimale valorizzazione del capitale umano, attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti; la semplificazione dei processi di lavoro e l'essenzialità dei percorsi amministrativi.

Infine, sono individuati degli ulteriori principi, più strettamente correlati allo specifico ambito di attività dell'Agenzia, quali la flessibilità e l'innovazione tecnologica poste a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire nella misura massima l'efficacia e l'efficienza necessarie alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia, nonché lo sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e del pieno utilizzo nell'organizzazione delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione via web, anche in funzione della promozione dell'innovazione digitale e della facilità di accesso alle attività, all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese, secondo principi di cybersicurezza.

L'articolo 4, che apre il Titolo II "Organi, strutture e funzioni", definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia. In particolare, il regolamento descrive le caratteristiche degli uffici di livello dirigenziale generale, denominati Servizi generali (nel prosieguo "Servizi"), delle articolazioni che, come si illustrerà meglio subito di seguito, possono essere anche di livello dirigenziale non generale, denominate Divisioni, e di altri tipi di articolazioni di livello non dirigenziale.

I Servizi, sono istituiti nel numero di sette e, pertanto, nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, quali strutture di livello dirigenziale generale, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del Direttore generale dell'Agenzia e operano sulla base degli indirizzi dallo stesso forniti. Nell'ambito di un Servizio, laddove la complessità delle tematiche trattate richieda la previsione di una specifica figura manageriale, può essere prevista la posizione di Vice Capo Servizio.

Le Divisioni, invece, sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi. Queste operano, di norma, all'interno dei Servizi e, in ragione della complessità delle funzioni svolte (Divisioni di maggiore complessità), possono anche rivestire la natura di strutture di livello dirigenziale non generale. In tale ipotesi, è previsto che possano essere istituite – secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge – nel numero massimo di trenta. È quindi previsto che, in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge, fino alla rideterminazione della dotazione organica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge, non possano essere istituite più di ventiquattro Divisioni di maggiore complessità. Come per i Servizi, e secondo i medesimi criteri, può essere prevista la posizione di Vice Capo Divisione.

Per i profili di maggiore dettaglio relativi ai Servizi e alle Divisioni, è previsto che gli stessi siano definiti con provvedimenti di vertice dell'Agenzia, nel quale siano stabiliti: il numero delle Divisioni; le funzioni e le rispettive competenze; le dotazioni di risorse umane e strumentali; la loro eventuale riorganizzazione, nonché i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei titolari dei Servizi o delle Divisioni.

Ciò, al fine di soddisfare l'esigenza di disporre delle necessarie dinamicità, modularità e gradualità nell'attivazione delle strutture e articolazioni dell'Agenzia, e di assicurarne un pronto avvio, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

In un'ottica di modularità, e in linea con l'assetto organizzativo di Banca d'Italia, anche al fine di creare una struttura dinamica e capace di affrontare le costanti evoluzioni della materia della cybersicurezza, è previsto che, oltre alle suddette strutture organizzative, possano essere costituite delle articolazioni più mirate all'attuazione di progetti specifici e di natura temporanea. Pertanto, potranno essere costituiti gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi con compiti risorse e processi operativi assegnati, nonché strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto, non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita.

Nella medesima ottica, potranno anche essere istituite posizioni di coordinamento, in relazione a progetti o processi aventi carattere di trasversalità tra più articolazioni dello stesso o di altri Servizi, a cui verranno specificamente preposti dipendenti appartenenti alle qualifiche direttive superiori.

L'articolo 5 disciplina le funzioni e i poteri del Direttore generale dell'Agenzia.

Quale organo di vertice dell'Agenzia, il Direttore generale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge, ne è il legale rappresentante. È quindi previsto dal presente regolamento che il Direttore generale abbia la rappresentanza esterna, curi i rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali e con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea, nonché con le organizzazioni estere ed internazionali, sottoscriva i contratti, ove non siano espressamente delegati i responsabili dei Servizi competenti, ovvero altro personale dell'Agenzia.

Oltre alle suddette funzioni, attinenti alla sfera della rappresentanza esterna, il Direttore generale svolge i compiti previsti, a vario titolo, dalla normativa in materia di cybersicurezza nell'ambito degli organismi collegiali. A tale riguardo, il presente regolamento prevede che il Direttore generale: svolga le funzioni di segretario del CIC; partecipi alle riunioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi di natura cibernetica a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri; presieda il Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), il Tavolo di coordinamento interministeriale nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS). Come specificato al successivo articolo 6, è previsto che il Direttore generale possa delegare alcune delle richiamate funzioni al Vice Direttore generale.

In relazione, poi, all'esercizio delle sue competenze in materia organizzativa e, in particolare, per l'adozione degli atti gestionali che impattano sulla struttura, sui processi organizzativi, sul funzionamento dell'Agenzia, per quelli di nomina, promozione, assegnazione, trasferimento ed incarichi del personale e per quelli strategici e di bilancio, nonché per l'esecuzione degli indirizzi degli organi di indirizzo politico, è stata prevista la partecipazione del Vice Direttore generale alle scelte di vertice.

Infine, il regolamento prevede che, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli, il Direttore generale si avvalga del Gabinetto e dei competenti Servizi e articolazioni dell'Agenzia, nonché di specifiche articolazioni che potrà istituire a proprio diretto supporto.

L'articolo 6 disciplina le funzioni del Vice Direttore generale dell'Agenzia, al quale, in generale, è attribuito il ruolo di coadiuvare il Direttore generale nella direzione dell'ente e di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

È quindi previsto che, oltre alle funzioni vicarie, il Vice Direttore generale, sulla base di apposito provvedimento del Direttore generale possa:

- esercitare tutte le specifiche funzioni attribuitegli;
- sovrintendere e coordinare i Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia;
- esercitare le funzioni delegate dal Direttore generale, che possono includere la presidenza del Nucleo per la Cybersicurezza, del Tavolo Perimetro, del Comitato tecnico di raccordo e del Comitato tecnico-scientifico.

Inoltre, come si illustrerà nell'ambito degli articoli 9 e 10, il Vice Direttore generale partecipa a tutti i consessi decisionali, consultivi e di condivisione informativa dell'Agenzia e, nello specifico, rispettivamente, al Comitato di Vertice e al Comitato di coordinamento e programmazione.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni del Vice Direttore generale, è prevista, infine, l'istituzione, a diretto supporto, di una o più articolazioni, istituite con provvedimento del Direttore generale.

L'articolo 7 reca la disciplina del Collegio dei revisori dei conti, cui spetta il compito di esercitare i poteri di controllo sull'attività dell'Agenzia.

In ottemperanza alle più recenti disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, è previsto che il Collegio sia costituito da 3 componenti effettivi e da un componente supplente. Nello specifico, il Collegio sarà composto da: un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede; un componente effettivo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; un ulteriore componente effettivo e un componente supplente, scelti entrambi tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline simili o tra alti dirigenti dello Stato. Il presidente e i componenti del Collegio, nominati con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Dal punto di vista delle funzioni, il presente regolamento provvede a riportare un'elencazione di quelle principali, rimettendo a una clausola residuale l'individuazione, nella fase di attuazione, delle ulteriori funzioni che dovranno essere espletate dal Collegio. In particolare è previsto che il Collegio effettui il riscontro degli atti della gestione finanziaria e formuli le proprie osservazioni, svolga, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio, esprima, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo, nonché sul rendiconto annuale ed eserciti ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente. Considerata la sensibilità delle funzioni svolte dall'ACN, si è voluto porre in evidenza il vincolo del segreto, per i membri dell'organo collegiale, sui fatti e sui documenti di cui verranno a conoscenza in ragione delle loro funzioni.

L'articolo 8 reca norme sul sistema di controllo dell'Agenzia e, in particolare, sul funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Dal punto di vista della composizione, la norma rimette al provvedimento di nomina del Direttore generale la scelta sulla composizione monocratica o collegiale dello stesso. Tale scelta è stata determinata in considerazione del primo avvio dell'Agenzia e, dunque, dell'esigenza di poter

adeguare la natura monocratica o collegiale dell'OIV alla graduale crescita dell'ente, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal decreto-legge e dal sistema di *governance* dell'Agenzia.

L'OIV eserciterà le attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, tra cui: il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni; la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione; la promozione e l'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Per l'esercizio delle stesse, l'OIV si avvarrà della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo.

Infine, alla luce delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, alcune trattazioni e documenti saranno soggetti a particolari restrizioni in termini di accesso, pubblicità e divulgazione. Pertanto, si è ritenuto opportuno enfatizzare che il diritto di accesso dell'OIV a tutti gli atti, documenti, sistemi informativi in possesso dell'amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti, nonché ai luoghi, può essere esercitato solo nei limiti previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e dalle altre leggi a tutela della sicurezza nazionale, con particolare riguardo allo spazio cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di classifiche di segretezza.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un Comitato di Vertice.

Tale comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità Delegata, e composto dai vertici dell'Agenzia – il Direttore generale e il Vice Direttore generale – rappresenta una sede istituzionale, riservata alle decisioni strategiche concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. In tale contesto, prevedendo un apposito modulo organizzativo, viene data attuazione al potere del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, di emanare ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge, che prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata si avvalgano dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto-legge e che il Direttore generale sia il loro diretto referente in materia.

Il Comitato rappresenta, pertanto, una sede decisionale attraverso la quale potranno essere sottoposte all'attenzione del Vertice politico proposte e questioni di particolare rilievo, concernenti, in particolare, come detto, decisioni strategiche sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

L'articolo 10 dispone, poi, l'istituzione presso l'Agenzia, quale piattaforma di coordinamento interno di livello apicale, di un Comitato di coordinamento e programmazione. La costituzione di tale consesso interno è volta ad assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo tra i Servizi in merito agli indirizzi e le decisioni strategiche concernenti l'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Agenzia.

Il Comitato è, a tal fine, composto dal Direttore generale, dal Vice Direttore generale e dai responsabili dei Servizi o da loro delegati. Inoltre, alle riunioni del Comitato può essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia. Lo stesso è convocato e presieduto dal Direttore generale.

L'articolo 11 disciplina nel dettaglio la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico (CTS), secondo i dettami dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge. Il CTS – volto

a promuovere la collaborazione con il sistema dell'università e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonché a supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza – costituisce un consesso al quale potranno essere sottoposte questioni di diversa natura. Tra queste rientrano quelle in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione, Centro nazionale di coordinamento, nonché ogni altra tematica individuata dal vertice dell'Agenzia.

Per quanto riguarda la composizione, è disposto che esso sia presieduto dal Direttore generale, ovvero, come già anticipato, dal Vice Direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia, e che vi partecipi: personale dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro; quattro dirigenti, preferibilmente individuati tra quelli chiamati a riferire in via immediata e diretta al vertice gerarchico, in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di attività dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese; quattro professori universitari ordinari o equivalenti, in rappresentanza del sistema dell'università e della ricerca; infine, un esponente di associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese.

Quali requisiti per la nomina, si prevede che gli stessi debbano possedere indiscussa competenza, tanto a livello nazionale quanto internazionale, negli ambiti di attività dell'Agenzia, in particolare nel contesto della definizione e dell'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, industriale e scientifico, della formazione e qualificazione delle risorse umane, della promozione e diffusione della cultura della cybersicurezza, nonché riscontrabili requisiti di onorabilità.

I componenti del Comitato sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale. Essi restano in carica per 2 anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno.

Inoltre, al fine di assicurare il minimo funzionamento del Comitato, è stato previsto espressamente che esso si debba riunire almeno due volte l'anno e che possa essere convocato dal Presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia.

L'articolo 12 individua, nei predetti limiti di cui all'art. 6, comma 1, i Servizi dell'Agenzia, prevedendone sette e indicandone la denominazione e le relative funzioni.

Nello specifico, anche sulla base dell'autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa concessa dal legislatore, l'assetto organizzativo dell'Agenzia è stato dimensionato sui seguenti Servizi: a) Gabinetto; b) Autorità e sanzioni; c) Certificazione e vigilanza; d) Operazioni; e) Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione; f) Risorse umane e strumentali; g) Strategie e cooperazione.

Al comma 1, viene altresì fatta salva la previsione transitoria di cui all'articolo 17, volta ad assicurare le richiamate esigenze di dinamicità, modularità e gradualità nell'attivazione degli uffici e delle articolazioni dell'Agenzia.

Il comma 2 disciplina più nel dettaglio le competenze dei diversi Servizi, declinandone le principali funzioni, di seguito riportate in sintesi. In particolare, è previsto che:

1) il Servizio "Gabinetto", da un lato, assicuri il diretto supporto al Direttore generale ai fini del coordinamento tra i diversi Servizi e articolazioni dell'Agenzia e del raccordo tra le relative attività; dall'altro, che svolga funzioni a valenza generale, come quelle di natura giuridico-legislativa, di gestione dei flussi documentali, del protocollo informatico e degli archivi dati, di supporto al Nucleo

per la cybersicurezza, di obblighi informativi al Parlamento e al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di collaborazione istituzionale con altri organi dello Stato, con il Garante per la protezione dei dati personali e in generale con le altre amministrazioni, nonché di studio e analisi su rilevanti iniziative, politiche e strategie in materia di cybersicurezza;

2) il Servizio “*Autorità e sanzioni*” assicuri lo svolgimento della funzione di regolamentazione e la connessa attività sanzionatoria attribuite all’Agenzia dalla normativa vigente, tra cui le funzioni di: adempimento agli obblighi previsti dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e dal codice delle comunicazioni elettroniche; definizione dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione; irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalle normative vigenti in materia di cybersicurezza di competenza dell’Agenzia;

3) il Servizio “*Certificazione e vigilanza*” sovrintenda ai processi di certificazione, qualificazione e valutazione, nonché curi le attività ispettive e di verifica attribuite all’Agenzia dalla normativa vigente, tra cui sono incluse le funzioni di: certificazione di sicurezza cibernetica; Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN); ispezione e verifica concernenti gli adempimenti di cybersicurezza nei confronti dei soggetti pubblici e privati; promozione e dello svolgimento delle attività volte alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione;

4) il Servizio “*Operazioni*” contribuisca alla preparazione, prevenzione, gestione e risposta a eventi cibernetici e che in esso sia collocato il CSIRT Italia. Tra queste sono incluse le funzioni di: monitoraggio e analisi dei rischi e delle minacce cyber a livello nazionale, emissione di preallarmi, allerte, annunci e la divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati, ricezione di notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti cyber, analisi degli incidenti e definizione di modalità di intervento e risposta; sviluppo e il mantenimento di capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta; supporto al Nucleo per la Cybersicurezza nella programmazione e pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica.

5) il Servizio “*Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione*” svolga funzioni di indirizzo e gestione delle attività svolte dall’Agenzia per promuovere l’autonomia strategica e la sovranità tecnologica nazionale, tra cui le funzioni di: promozione, sviluppo e finanziamento di specifici progetti e iniziative nazionali e internazionali in materia di cybersicurezza, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche, mediante il coinvolgimento del sistema dell’università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionale; Centro nazionale di coordinamento;

6) il Servizio “*Risorse umane e strumentali*” svolga funzioni di indirizzo e gestione dell’attività amministrativa dell’Agenzia, tra cui le funzioni di: corretta ed efficace gestione del personale; applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; politiche di bilancio, obblighi contabili, adempimenti fiscali e gestione degli aspetti finanziari e di tesoreria; logistica e manutenzione degli immobili e delle dotazioni dell’Agenzia; politiche di approvvigionamento e relativi processi sulla base delle esigenze manifestate dalle Strutture interessate;

7) il Servizio “*Strategie e cooperazione*” definisca gli indirizzi strategici e gli strumenti di policy nazionali in materia di cybersicurezza, ne monitori l’attuazione, nonché mantenga e sviluppi le relazioni e la cooperazione internazionale dell’Agenzia. Tra queste sono incluse le funzioni di: predisposizione ed aggiornamento della strategia nazionale di cybersicurezza ed il monitoraggio della relativa attuazione; promozione, gestione e supporto delle relazioni internazionali dell’Agenzia, sia a livello bilaterale sia multilaterale, e della cooperazione internazionale; promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia.



L'articolo 13 dispone, quindi, l'adozione di un codice etico dell'Agenzia, che individui i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino, a qualsiasi titolo, presso l'Agenzia.

Al fine di vigilare sull'osservanza dello stesso, è prevista l'istituzione di un'apposita figura di garante del codice etico.

L'articolo 14 prevede, sempre nella richiamata ottica di modularità, la possibilità di istituire comitati e commissioni.

Tali consessi potranno rispondere a diverse esigenze, come quella di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diversificate. È altresì previsto che vi possano partecipare anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di sede principale ed eventuali sedi secondarie dell'Agenzia.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione delle sedi secondarie, sono stati definiti le modalità e i criteri di individuazione per una loro eventuale istituzione, prevedendo una specifica approvazione da parte del Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale.

In merito ai criteri, esse possono essere stabilite, in Italia, per motivate esigenze istituzionali, finalizzate, in particolare, a rafforzare il rapporto con il sistema delle università e della ricerca e con il sistema industriale nazionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia.

In relazione, poi allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale, è prevista, al comma 3, – anche alla luce del ruolo di coordinamento della cooperazione internazionale in materia attribuito all'Agenzia, nonché di cura dei rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali – la possibilità di distaccare specifiche unità presso enti e istituzioni dell'Unione europea ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

L'articolo 16, che apre il Titolo III “Disposizioni transitorie e finali”, richiama il potere del Direttore generale di adottare ogni provvedimento necessario all'attuazione delle funzioni dell'Agenzia, ivi inclusi regolamenti, nei casi in cui non disciplinati dal decreto-legge, e disciplinari.

L'articolo 17, come già anticipato, reca disposizioni di carattere transitorio, particolarmente rilevanti al fine di garantire, sulla base di un “principio di gradualità”, che non vengano anticipate, con un livello eccessivo e prematuro di dettaglio, scelte organizzative che – trattandosi di un ente che prende il suo primissimo avvio, senza precedenti basi organizzative e, in alcuni casi, anche normative (si pensi alle competenze assegnate *ex novo* all'Agenzia e non precedentemente esercitate da altre amministrazioni, quali ad esempio quelle relative al Centro di coordinamento nazionale in materia di cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca) – non potranno che essere definite e assunte progressivamente, per passaggi e affinamenti successivi, funzionali a definirne il migliore assetto.

Il descritto meccanismo di gradualità nell'attivazione degli uffici e delle articolazioni dell'Agenzia è, quindi, volto ad assicurare un pronto avvio dell'ACN, nel rispetto dei principi di efficienza ed

economicità, che vada anche di pari passo con l'acquisizione, sia di quelle funzioni non di nuova attribuzione e che siano esercitate da altre amministrazioni, sia delle risorse umane e finanziarie.

A tal fine, il comma 1 chiarisce – pertanto limitandolo espressamente – che, in coerenza con l'assetto definito dal decreto-legge, il regime transitorio terminerà al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista, proprio in sede di prima applicazione, dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge.

Infine, l'**articolo 18** disciplina l'entrata in vigore, che viene fissata al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante *“Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”* (nel prosieguo *“decreto-legge”*), ha operato una riforma dell'architettura nazionale di cybersicurezza, al fine di soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza e resilienza delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche, derivanti, tra l'altro, dalla digitalizzazione della società e dall'accresciuta esposizione agli attacchi cibernetici.

Nell'ambito della suddetta riforma, a tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il presente regolamento è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.

Nell'ambito dell'autonomia, in particolare, regolamentare, amministrativa e organizzativa concessa dal legislatore, e nei limiti previsti dal decreto-legge, il presente regolamento individua un assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia che mira all'efficienza, coerente con la missione istituzionale, che consenta di disporre delle necessarie dinamicità, modularità e gradualità nell'attivazione delle strutture e articolazioni dell'Agenzia, al fine di assicurarne un pronto avvio, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, evitando, in tal senso, un inutile aggravio economico sin dal momento iniziale.

Con specifico riferimento alle disposizioni del regolamento, si evidenzia quanto segue.

### **Articoli 1, 2 e 3**

Vengono introdotte le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel regolamento, ne sono definiti l'oggetto e i principi ispiratori dell'attività dell'Agenzia.

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 4**

L'articolo definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia, individuando, in particolare, le strutture costituibili all'interno dell'Agenzia, disponendo che si tratti dei Servizi generali e delle Divisioni. A tal fine, descrive le caratteristiche dei Servizi generali, quali direzioni di livello dirigenziale generale, che vengono istituiti nel numero di sette e, pertanto, nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge. La disposizione prevede, poi, la possibilità di istituire ulteriori articolazioni, denominate Divisioni, che, in ragione del livello di complessità delle tematiche trattate, possano anche rivestire la natura di strutture di livello dirigenziale non generale (Divisioni di maggiore complessità). In tal caso, è previsto che tali articolazioni non potranno superare il limite di trenta stabilito dal legislatore al richiamato articolo 6, comma 1. A tale riguardo, giova evidenziare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge, e nello specifico fino alla rideterminazione della dotazione organica, non potranno comunque essere attribuite più di ventiquattro posizioni di livello dirigenziale non generale.

È, poi, prevista la possibilità di istituire altri tipi di articolazioni come gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi con compiti, risorse e processi operativi assegnati, nonché strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita.

Infine, è previsto che nell'ambito di un Servizio, il Direttore generale possa costituire, su proposta del relativo Capo Servizio, le posizioni di Vice Capo Servizio e Vice Capo Divisione. A tale riguardo, si precisa che si tratta di posizioni che possono essere ricoperte secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge, recante disposizioni in materia di personale dell'Agenzia. Nello specifico, la posizione di Vice Capo Servizio potrà essere ricoperta, fino alla rideterminazione della dotazione organica, nei predetti limiti di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, da un dipendente appartenente al segmento professionale di "Direttore" (corrispondente a un livello dirigenziale non generale), mentre quella di Vice Capo Divisione potrà essere ricoperta da un dipendente appartenente al segmento professionale di "Consigliere" (corrispondente ad un livello non dirigenziale).

Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, che non recano mere disposizioni di carattere organizzatorio od ordinamentale, l'Agenzia provvederà – nei limiti di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge – nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 5**

L'articolo disciplina le funzioni e i poteri del Direttore generale dell'Agenzia.

In particolare, è prevista la possibilità che il Direttore generale possa istituire una o più articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. In tal caso, si precisa che si tratta delle articolazioni che possono essere istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e che, pertanto, laddove le predette articolazioni vengano istituite quali Divisioni di maggiore complessità, rientrano nei limiti di cui all'articolo 4, comma 4.

Per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 6**

L'articolo disciplina le funzioni del Vice Direttore generale dell'Agenzia, al quale è in generale attribuito il ruolo di coadiuvare il Direttore generale nella direzione dell'ente e di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento dello stesso. Oltre alle funzioni vicarie, il Vice Direttore generale eserciterà le funzioni delegate dal Direttore generale.

In particolare, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Direttore generale, potrà essere direttamente supportato da una o più articolazioni, istituite con provvedimento del Direttore generale, per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Anche in tal caso, si precisa che si tratta delle articolazioni che possono essere istituite ai sensi di cui all'articolo 4, comma 5, e che, pertanto, laddove le predette articolazioni vengano istituite quali Divisioni di maggiore complessità, rientrano nei limiti di cui all'articolo 4, comma 4.

Per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà – nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, previsti per le articolazioni di livello dirigenziale non generale – nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 7**

L'articolo disciplina la composizione e i poteri del Collegio dei revisori dei conti, prevedendo, in particolare, che sia composto da tre componenti effettivi e da un supplente. Tra questi, il presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, mentre i restanti componenti sono scelti, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed un ulteriore componente effettivo, nonché un componente supplente, scelti entrambi tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, in servizio o in quiescenza, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, ovvero tra alti dirigenti dello Stato.

Infine, viene disposto che i compensi del presidente e dei componenti siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici.

Per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 8**

L'articolo disciplina il sistema di controllo dell'Agenzia, prevedendo, in particolare, la costituzione dell'organismo indipendente di valutazione e disciplinandone il funzionamento.

Viene, quindi, previsto che l'OIV si avvalga del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita con provvedimento del Direttore generale.

Per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 9**

L'articolo prevede – anche al fine di costituire, in sede attuativa, un opportuno modulo organizzativo che consenta di dare concreta attuazione al potere del Presidente del Consiglio dei ministri di emanare ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia (articolo 2, comma 2, del decreto-legge) – l'istituzione di un Comitato di Vertice.

A tal fine, la disposizione prevede che tale sede istituzionale sia riservata alle decisioni di livello strategico concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. È quindi previsto che il Comitato di Vertice sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, laddove istituita, dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 del decreto-legge, che ne dispone la convocazione, ove ritenuta opportuna, e che sia composto dal Direttore

generale e dal Vice Direttore generale, prevedendo, infine, che il Capo di Gabinetto dell'Agenzia svolga le funzioni di segretario.

Infine, la disposizione precisa che per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese comunque denominati.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la disposizione, di natura ordinamentale, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 10**

L'articolo 10 disciplina il Comitato di coordinamento e programmazione, costituito dal Direttore generale, dal Vice, dai Capi dei Servizi o da loro delegati. Questo può essere convocato dal Direttore generale per assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito all'organizzazione, al funzionamento e alle attività dell'Agenzia.

Rientrando la partecipazione al Comitato nell'esercizio delle funzioni dei suoi componenti, non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. La disposizione, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 11**

L'articolo 11 disciplina nel dettaglio la composizione ed in funzionamento del Comitato tecnico-scientifico, previsto dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge.

Secondo quanto disposto dal decreto-legge, per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. La disposizione, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 12**

L'articolo individua, nello specifico, i Servizi generali dell'Agenzia, indicandone la denominazione e le relative funzioni. Questi sono costituiti, nei predetti limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, nel numero di sette e sono: Gabinetto; Autorità e sanzioni; Certificazione e vigilanza; Operazioni; Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione; Risorse umane e strumentali; Strategie e cooperazione.

La disposizione chiarisce, poi, che la struttura ivi definita è soggetta alle eventuali modifiche previste, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 17.

Per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 13**

L'articolo dispone l'adozione, con provvedimento del Direttore generale di un Codice etico. Tale Codice individua i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino a qualsiasi titolo presso l'Agenzia. Al fine di vigilare sull'osservanza dello stesso, è poi previsto che, sempre con provvedimento del Direttore generale, sia istituito, presso l'Agenzia, un garante del codice etico. A tale riguardo, si precisa che l'individuazione di tale

figura avverrà nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e non comporterà l'attribuzione di un'apposita posizione di livello dirigenziale.

Per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 14**

L'articolo prevede la possibilità di istituire, con provvedimento del Direttore generale, Comitati e Commissioni, per la partecipazione ai quali non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

La disposizione, di natura ordinamentale, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 15**

L'articolo reca la disciplina in materia di sedi dell'Agenzia. In particolare, per quanto concerne l'istituzione di eventuali sedi secondarie, sono definite le modalità e i criteri di individuazione delle stesse. Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite, laddove approvate dal Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale.

Per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 16**

L'articolo esplicita il potere del Direttore generale di adottare ogni provvedimento necessario all'attuazione delle funzioni dell'Agenzia, ivi inclusi regolamenti (al di fuori dei casi relativi ai regolamenti di attuazione previsti dal decreto-legge) e disciplinari.

Si tratta di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Direttore generale saranno sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 17**

L'articolo reca, come anticipato, norme transitorie in merito all'attuazione del regolamento stesso, stabilendo, in particolare, un "meccanismo di adeguamento progressivo" della struttura dell'Agenzia, sia alla graduale attuazione del regolamento, sia a eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso della sua attuazione. A tal fine, la disposizione chiarisce che la progressiva attivazione delle articolazioni dell'Agenzia di cui agli articoli 4 e 12 viene disposta, con provvedimento del Direttore generale, secondo criteri di economicità, efficienza ed

efficacia dell'azione amministrativa, garantendo in tal modo, tra l'altro, "un'espansione" delle strutture correlata alle effettive disponibilità di risorse umane e finanziarie.

Per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

#### **Articolo 18**

Infine, l'articolo dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.